



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 12/06/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 227

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Autorizzazione all'esercizio di cava in pietra leccese. Loc "Fracassano" del Comune di Martano.- Ditta Gianfreda Giovanni -

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

– con nota acquisita al prot. 8951 del 22.07.05 la ditta Gianfreda Giovanni, con sede in Cursi, in Via Po n. 36, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. "Fracassano" del comune di Martano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 8 p.lle 116 e 118.

– con nota prot. n. 1057 del 08.09.05, tra l'altro, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, di adeguare l'istanza in materia di bollo e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco del Comune di Martano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

– con nota acquisita prot. n° 8827 del 19.07.2005 il Comune di Martano esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto;

– con nota acquisita al prot. 14646 del 14.12.05 la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva quanto richiesto da questo ente, comunicava di aver inviato alle Amministrazioni interessate copia completa degli elaborati di progetto e del SIA, adeguava l'istanza con marca da bollo e trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale, nazionale e sul B.U.R.P;

– con nota prot. n. 573 del 10.01.07 si comunica alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge 15/2005, che questo settore sta provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo in quanto, il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.06, dopo aver esaminato la documentazione in atti, si esprimeva come segue:

– L'area interessata dal progetto ricade in ATE di tipo "C" e, pertanto, ai sensi dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/p l'attività estrattiva è limitata esclusivamente ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità;

– La suddetta norma viene recepita dal PRAE (Titolo I delle NTA all'art. 4 quinquies comma 5) lett. c) che trattando dei Bacini ricadenti in ATE di tipo "C" ammette come ammissibili anche l'ampliamento di cave già legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse;

– il progetto in esame come riportato in relazione, non può considerarsi come ampliamento di un'attività esistente, in quanto, come rilevabile dagli elaborati allegati al progetto, si svolge in un sito ubicato nel Comune di Melpignano.....omissis ...>>

Pertanto il Comitato esprime parere sfavorevole.

– con nota acquisita al prot. 2619 del 14.02.07, la stessa ditta Gianfreda Giovanni trasmetteva le dovute osservazioni al parere sfavorevole;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 19.04.2007, dopo aver esaminato anche la relazione integrativa di controdeduzioni presentata in data 14.02.2007 e considerato che:

- per stessa ammissione dell'istante, che non riconosce alcuna attuale validità al PRAE, l'unica possibilità di svolgere un'attività estrattiva in ATE "C", secondo le NTA allegata al PUTT, è quella di richiedere l'ampliamento di un'attività esistente;
 - in caso il PRAE approvato dalla G.R. non abbia valore di strumento finalizzato all'ordinato sviluppo ad alla tutela del territorio e che, conseguentemente, non siano scattate le norme di salvaguardia sino all'approvazione definitiva;
 - per la natura stessa del PUTT alla relativa norma di NTA sull'ampliamento in ATE "C", pur non citando esplicitamente una distanza minima espressa in termini numerici, non può che attribuirsi una valenza territoriale (quindi fisica) escludendo logicamente una valenza commerciale ed imprenditoriale (quindi amministrativa-finanziaria) che nulla ha a che fare con le finalità stesse del PUTT stesso.
 - Pertanto, il Comitato riconferma il parere sfavorevole.
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

D E T E R M I N A

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.04.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Gianfreda Giovanni, sedente in Corsi – alla Via Po n. 36, relativamente la coltivazione di una cava di pietra leccese sita in loc. "Fracassano" del comune di Martano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 8 p.lle 116 e 118;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Martano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2007, n. 228

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località "Gubito" sita nel Comune di Ascoli Satriano (FG). - Ditta D'Antuono Armando -

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

– con nota acquisita al prot. 295 del 13.01.06 la Ditta D'Antuono Armando, con sede in Rocchetta S. Antonio (FG) in Via Pascone n° 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Gubito" dell'agro di Ascoli Satriano (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 95, particella 13;

– con nota prot. n. 1461 del 06.02.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;

– con nota acquisita al prot. 3002 del 09.03.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);

– con nota acquisita al prot. 5634 del 27.04.06, la Provincia di Foggia trasmetteva proprio parere positivo richiamando l'attenzione sulle modalità di ripristino dell'area di cava;

– agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

– il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<....omissis....In linea di massima si esprime parere favorevole alla coltivazione della cava di ghiaia e sabbia a condizione che:

- venga rispettato il progetto esecutivo per la sistemazione e il recupero delle aree;
- vengano mitigati gli impatti attesi soprattutto per la emissione di polveri durante le fasi di caricamento del materiale estratto sui mezzi di trasporto;
- vengano adottate tutte quelle opere di mitigazione del territorio descritte fra cui quelle di ripiantumazione di alberi di ulivo la dove precedentemente spiantati;
- vi sia una verifica periodica con controllo delle modalità di evacuazione delle acque meteoriche, sia nell'area di coltivazione che nelle zone recuperate, al fine di scongiurare fenomeni erosivi che compromettano la gestione della cava;

Inoltre dovrà essere verificata la stabilità del versante sia sul profilo di coltivazione che sul profilo recuperato con l'apporto di terreno vegetale....>>.

– vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

– vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

– viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

– vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

– richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

D E T E R M I N A

– di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta D'Antuono Armando, con sede in Rocchetta S. Antonio (FG) in Via Pascone n° 4, relativamente alla coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Gubito" dell'agro di Ascoli Satriano (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 95, particella 13;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli